SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 17 giugno 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2010.

Organizzazione nazionale per la gestione di crisi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo, ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa» e successive modificazioni;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo di Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale»;

Vista la legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile» e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 2002, n. 133, «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile» e successive modificazioni;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, recante «Disposizioni sulle funzioni e poteri consolari» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante «Regolamento di riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante «Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri»;

Visto il proprio decreto del 21 novembre 2006, recante «Costituzioni e modalità di funzionamento del Comitato della protezione civile» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2001 del Ministro dell'interno recante «Attuazione del coordinamento e della direzione unitaria delle Forze di polizia»;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2001 del Ministro dell'interno recante «Istituzione della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile»;

Rilevata la necessità di aggiornare le procedure nazionali di gestione delle crisi;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce l'organizzazione nazionale per la gestione di crisi, nel proseguo denominata semplicemente «organizzazione per le crisi», indicando la composizione e le attribuzioni degli organi decisionali e del consesso interministeriale di supporto, per l'adozione delle misure di prevenzione, risposta e gestione delle situazioni di crisi indicate all'art. 3.

2. Restano ferme le competenze di ogni Ministero ed ente e dei consessi interministeriali esistenti, fissate per legge.

Art. 2.

Terminologia interministeriale

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «situazione di crisi»: ogni situazione suscettibile di poter coinvolgere o mettere a rischio gli interessi nazionali, che può avere origine dalla percezione di un potenziale pericolo o in coincidenza di eventi clamorosi o gravemente significativi;

b) «situazione di emergenza»: manifestarsi di una situazione pericolosa che richiede attività e provvedimenti specifici, urgenti, necessari ed eccezionali;

c) «crisi internazionale»: eventi che turbano le relazioni tra Stati o, comunque, suscettibili di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e che possono coinvolgere o mettere a rischio gli interessi nazionali;

d) «interessi nazionali»: complesso di elementi ed attività, la cui compromissione può arrecare un danno allo Stato; maggiore è l'interesse quanto maggiore è il possibile danno;

e) «sicurezza nazionale»: complesso di misure per la tutela degli interessi nazionali;

f) «misure di prevenzione»: provvedimenti ed attività di preparazione per affrontare un'ipotetica situazione di crisi, comprendenti, tra l'altro, l'individuazione delle procedure decisionali, la programmazione, la pianificazione operativa e l'addestramento del personale, ai diversi livelli;

g) «misure di risposta»: provvedimenti che vengono adottati ed attività che vengono svolte per evitare che una particolare situazione possa degenerare in una situazione di crisi;

h) «misure di gestione»: provvedimenti che vengono adottati ed attività che vengono svolte in una situazione di crisi per evitare, o quantomeno limitare, il danno e per ridurne, comunque, la durata;

i) «misure di contrasto»: complesso di misure di prevenzione, risposta e gestione di situazioni di crisi.

2. Le definizioni di cui al comma 1 hanno rilievo esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione per le crisi e per le finalità della stessa.

Art. 3.

Funzioni e competenze

1. L'organizzazione per le crisi determina, ove necessario, le misure di contrasto di quelle situazioni di crisi che sono gestite in ambito ONU, NATO, UE ed OSCE o in ambito di altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è Paese membro.

2. L'organizzazione per le crisi opera analogamente, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ogni altra situazione di crisi che richiede l'assunzione di decisioni governative nazionali, coordinate in sede interministeriale, quando il coordinamento non può essere effettuato attraverso i consessi interministeriali esistenti.

3. Le situazioni di emergenza sono affrontate e gestite nelle sedi, anche interministeriali a ciò preposte, dai singoli Ministeri ed enti e dalle organizzazioni locali, cui è attribuita tale competenza da leggi e disposizioni vigenti.

Art. 4.

Comitato politico strategico

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *h)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato dei Ministri, denominato «Comitato politico strategico» (CoPS) per l'indirizzo e la guida strategica nazionale nelle situazioni di crisi indicate all'art. 3.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e dell'economia e finanze, che, nelle riunioni, possono farsi accompagnare da uno o più responsabili di strutture dipendenti.

3. Alle riunioni assistono anche, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Sottosegretario di Stato - Segretario del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale, il Direttore generale del Dipartimento informazioni per la sicurezza, il Capo Dipartimento della protezione civile, il Consigliere diplomatico ed il Consigliere militare, nonché, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri, il Capo di Stato maggiore della Difesa, il Direttore generale della pubblica sicurezza ed il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni anche altri Ministri, che possono farsi accompagnare da uno o più responsabili di strutture dipendenti, o responsabili di altri organismi, in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Sottosegretario di Stato - Segretario del Consiglio dei Ministri svolge anche le funzioni di Segretario del Comitato politico strategico.

6. Il CoPS è convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'iniziativa o su richiesta di almeno uno dei Ministri che lo compongono.

7. Il Comitato valuta gli elementi di situazione, esamina e definisce i provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri ed inoltre, quando necessario, autorizza, in via temporanea, l'adozione delle misure di contrasto, nel rispetto degli indirizzi generali governativi e dei trattati ed accordi internazionali.

8. In caso di necessità ed eccezionale urgenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta i provvedimenti ritenuti necessari, sentiti i Ministri interessati, componenti del CoPS.

9. Il Segretario del Comitato informa la Presidenza della Repubblica dei provvedimenti adottati dal CoPS e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dei commi 7 e 8.

10. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, le sue funzioni sono svolte dall'autorità individuata ai sensi dell'art.8 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

Nucleo interministeriale situazione e pianificazione

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP) per il supporto del CoPS e del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Nucleo è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che può delegare le relative funzioni al Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il NISP è composto da due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, del Ministero della salute, del Dipartimento della protezione civile, del Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS), della Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI), dell'Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, quale rappresentante, anche, della Commissione di cui all'art. 6, comma 4, nonché da un dirigente dell'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente, da uno dell'Ufficio del Consigliere diplomatico e da uno dell'Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I componenti del NISP sono individuati dal Ministero od ente di appartenenza e sono autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria Amministrazione.

5. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione.

6. In relazione agli argomenti da trattare, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni anche rappresentanti di altri Ministeri ed enti, anche essi con autorizzazione ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione, nonché rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

7. Il Nucleo si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni due mesi, e può inoltre essere convocato d'iniziativa del presidente, o su richiesta di almeno un componente di diversa amministrazione, in relazione alla situazione o per la trattazione di specifici argomenti.

8. Oltre che nel corso delle riunioni, lo scambio di notizie ed informazioni tra i componenti del NISP è effettuato, in via continuativa, attraverso un collegamento telematico adeguato.

Art. 6.

Compiti del NISP

1. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 5, comma 1, il NISP verifica che vi sia coordinamento tra le iniziative dei diversi Ministeri ed enti e promuove le attività di carattere interministeriale, nel rispetto delle competenze di cui all'art. 1, comma 2.

2. In particolare nel settore della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi, il NISP svolge, in via permanente, i seguenti compiti:

a) mantiene aggiornata la situazione, in base alle comunicazioni disponibili ed attraverso lo scambio di notizie tra i Ministeri ed enti che ne fanno parte;

b) acquisisce notizie, anche relative ad eventi, che per la loro ripercussione in campo diplomatico, politico, sociale o militare, appaiano suscettibili di configurare situazioni che possono coinvolgere o mettere a rischio gli interessi nazionali;

c) acquisisce notizie su eventi clamorosi o gravemente significativi, ai fini dell'individuazione di eventuali situazioni di crisi;

d) promuove la programmazione e pianificazione operativa interministeriale per contrastare eventuali situazioni di crisi;

e) promuove e coordina l'elaborazione delle procedure nazionali discendenti da quelle di *crisis management*, definite in ambito di organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro, ferme restando le competenze di cui all'art. 3, comma 3;

f) promuove e coordina l'elaborazione di procedure di coordinamento interministeriale in particolari settori concernenti la sicurezza nazionale, la sottoscrizione di impegni internazionali o la posizione nazionale da assumere in consessi internazionali, quando incaricato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal CoPS;

g) esamina problematiche proposte dalle Amministrazioni partecipanti e, ove queste siano d'interesse interministeriale, individua il Ministero «pilota» dell'attività di studio e coordinamento per la formulazione di proposte condivise.

3. Nelle situazioni di crisi, o in quelle che appaiono suscettibili di divenire tali, svolge i seguenti compiti:

a) mantiene aggiornata la situazione, in base alle comunicazioni delle organizzazioni internazionali ed attraverso lo scambio di notizie tra i Ministeri ed enti che ne fanno parte e, quando ritenuto opportuno dal Ministero degli affari esteri, anche attraverso lo scambio diretto di notizie con le Rappresentanze diplomatiche;

b) formula una o più ipotesi di «posizione nazionale» da assumere nell'ambito delle organizzazioni internazionali, in ordine alle misure di contrasto proponibili o proposte da altri Paesi, per le decisioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del CoPS, ai sensi dell'art. 4;

c) individua e propone al Presidente del Consiglio dei Ministri e al CoPS l'eventuale necessità di concordare le pubbliche dichiarazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

d) esamina e propone al CoPS le linee guida della politica nazionale d'informazione, predisposte, in base alla situazione interna ed a quanto eventualmente concordato nelle organizzazioni internazionali, dal rappresentante dell'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente.

4. Il NISP si avvale del supporto della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile (CITDC), la composizione e compiti della quale sono indicati nel decreto 28 settembre 2001 del Ministro dell'interno.

5. Per particolari e specifiche questioni, il NISP si può avvalere della consulenza di altri consessi interministeriali, di comitati di ricerca o di studio operanti, ovvero costituiti ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il NISP, inoltre, promuove e coordina lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali, che riguardino la simulazione di situazioni di crisi o le attività di cui al comma 2, lettere *f)* e *g)*, con le modalità che sono definite, di volta in volta, dal NISP, in relazione alla rilevanza dell'esercitazione stessa.

7. A tal fine il NISP è tenuto informato della pianificazione e svolgimento di esercitazioni interministeriali, da parte del consesso interministeriale, del Ministero o dell'ente che funge da pilota, nonché della partecipazione di Ministeri od enti ad esercitazioni con altri Paesi.

8. Le funzioni e le competenze, già attribuite al Nucleo politico militare, sono trasferite al NISP.

Art. 7.

Compiti dei Ministeri ed enti

1. Per consentire al NISP di assolvere i propri compiti, i rappresentanti dei Ministeri, del Dipartimento della protezione civile, del Dipartimento informazione per la sicurezza e dell'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente, che lo compongono, assicurano lo scambio di comunicazioni, notizie od attività che possono avere relazione con la prevenzione e lo sviluppo di situazioni di crisi, o che appaiano suscettibili di divenire tali.

2. I rappresentanti dei Servizi di informazione per la sicurezza assicurano l'informazione degli altri componenti del NISP su analoghe notizie ed attività, nei limiti e con le modalità di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successivi regolamenti attuativi.

3. Il rappresentante del DIS, su richiesta del Presidente del NISP ed in relazione a specifiche situazioni poste, o da porre, all'esame del NISP, fornisce informazioni, nonché l'analisi strategica e le relative valutazioni e previsioni, effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere *c)* ed *f)*, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 8.

Segreteria

1. È costituita, senza oneri aggiuntivi per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Segreteria unica del CoPS e del NISP, nell'ambito dell'Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dispone dei collegamenti telematici necessari.

2. La direzione della Segreteria unica è affidata al Consigliere militare aggiunto che si avvale del personale già in servizio nell'Ufficio del Consigliere militare.

3. La Segreteria unica assicura la documentazione e l'assistenza necessaria per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Presidente del NISP, curando gli adempimenti preparatori delle riunioni e dei lavori, nonché quelli per la diramazione delle deliberazioni, anche per attività di esercitazione.

4. In caso di necessità, o di esercitazioni di maggior rilievo, su autorizzazione del Presidente del NISP, la segreteria unica opera presso altra struttura governativa, idonea per la disponibilità dei necessari collegamenti telematici.

Art. 9.

Direttive attuative

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto sono emanate, entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* apposite direttive, con le quali sono definite:

a) le procedure per le relazioni degli organi nazionali con gli omologhi organismi di *crisis management* NATO, UE e di altre Organizzazioni internazionali;

b) le procedure per lo svolgimento di particolari attività, in situazioni di crisi, previste da accordi NATO;

c) le misure di prevenzione, risposta e gestione delle situazioni di crisi e le relative procedure nazionali per l'adozione e l'attuazione;

d) le modalità del concorso informativo degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Le direttive di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* sono elaborate dal NISP ed emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mentre quelle di cui alla lettera *d)*, nel rispetto delle procedure di cui all'art.1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 10.

Abrogazioni e norme transitorie

1. È abrogato il Manuale nazionale per la gestione delle crisi – ed. marzo 1994 – PCM Direttiva nazionale (94) 1 e successive integrazioni e modifiche.

2. Sino all'emanazione della direttiva di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* restano in vigore le procedure previste al capitolo V ed all'allegato L del medesimo Manuale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 274

10A07594

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 21 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Andjelka Rajić, di titolo estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali, abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista l'istanza della sig.ra Andjelka Rajić, cittadina serba, nata a Pozarevac il 13 agosto 1979, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale di guida turistica conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano e serbo-croato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 marzo 2010, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Andjelka Rajić, cittadina serba nata a Pozarevac il 13 agosto 1979, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: italiano e serbo-croato.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale orale, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Andjelka Rajić un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2010

Il capo del Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Andjelka Rajić, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito di Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Andjelka Rajić risulta essere un «professionista» già qualificato nella Repubblica di Serbia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue italiano e serbo-croato, la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica generale della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

10A07006

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cara Calil, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la richiesta di correzione del decreto dirigenziale datato 11 maggio 2010 presentata dalla sig.ra Cara Calil;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stata indicata una data di nascita inesatta;

Visto il proprio decreto con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito in Brasile dalla sig.ra Cara Calil Ana Elisa, nata a Taubatè (Brasile) 1'8 settembre 1965, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 11 maggio 2010, con il quale si riconosceva il titolo di «ingegnere», conseguito in Brasile dalla sig.ra Cara Calil Ana Elisa, nata a Taubatè (Brasile) 1'8 settembre 1965, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento alla data di nascita della richiedente, la frase: «la sig.ra Cara Calil Ana Elisa, nata a Taubatè (Brasile) il 19 dicembre 1974, cittadina italiana» è sostituita dalla frase : «la sig.ra Cara Calil Ana Elisa, nata a Taubatè (Brasile) 1'8 settembre 1965, cittadina italiana».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dall'11 maggio 2010.

Roma, 25 maggio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A07005

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 maggio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Florenta Victorita Ilie, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di agente di affari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Florenta Victorita Ilie, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del Diploma di Bacalaureat con specializzazione «filologia», conseguito presso il Collegio Nazionale «Octav Onicescu» di Bucarest (Romania) della durata di 5 anni per consentire l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione ai sensi della legge del 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Florenta Victorita Ilie, cittadina romena, nata a Oltenita (Romania) in data 13 novembre 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al registro delle imprese o al REA ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 59/2010 senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo superamento del corso e dell'esame richiesto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1989.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 maggio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A07133

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2010.

Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, per il biennio 2009-2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto testo unico, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 del citato art. 32 del Tuir, sono stabiliti ogni due anni il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 23, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 20 aprile 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005 e 2006;

Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2007 e 2008, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;

Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2009 e 2010;

Ritenuto che occorre confermare, anche per il biennio 2009 e 2010, i criteri individuati dal suddetto decreto 20 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei parametri di cui agli articoli 32, comma 3, e 56, comma 5, del Tuir

1. Per il biennio 2009 e 2010, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali nel limite di cui all'art. 32, comma 2, lettera *b)*, del Tuir, e di quello eccedente di cui all'art. 56, comma 5, dello stesso testo unico, il numero dei capi che rientra nel citato limite, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e il coefficiente moltiplicatore previsti dall'art. 56, comma 5, del Tuir, sono determinati in base alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 2006 e alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2010

Il direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
LA PECORELLA

Il capo del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
NEZZO

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 151

10A07527

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 marzo 2010.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/129/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006, 9 maggio 2006, 15 novembre 2006, 5 aprile 2007, 21 novembre 2007, 23 gennaio 2008 e 2 aprile 2008 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 29 maggio 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2008, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 10 giugno 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 3 novembre 2009, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 4 novembre e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 5 novembre 2009 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE, 2007/22/CE, 2007/53/CE, 2007/54/CE, 2007/67/CE, 2008/14/CE, 2008/42/CE, 2008/88/CE, 2008/123/CE, 2009/6/CE e 2009/36/CE;

Vista la direttiva 2009/129/CE della Commissione del 9 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III.

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante l'istituzione del Ministero della salute;

Acquisito il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 2806 del 26 gennaio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato III della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni è modificato secondo quanto previsto nell'allegato, parte integrante, del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 15 ottobre 2010 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

2. Fermo restando quanto sopra, è consentita la commercializzazione di dentifrici etichettati in conformità delle disposizioni del presente decreto prima del 15 ottobre 2010.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 marzo 2010

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 346

ALLEGATO

All'Allegato III, Parte Prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, nella colonna «f» ai numeri d'ordine da 26 a 43 e ai numeri d'ordine 47 e 58, il testo dopo la prima fase è sostituito da quanto segue:

«Per i dentifrici contenenti composti con una concentrazione di fluoro tra 0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (per esempio: "può essere usato soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:

"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico".»

10A07282

DECRETO 12 maggio 2010.

Modificazioni all'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 recante «Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali», in attuazione delle direttive 2009/124/CE della Commissione del 25 settembre 2009 e 2009/141/CE della Commissione del 23 novembre 2009, riguardanti i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e sue successive modificazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante l'organizzazione del Ministero della salute e sue successive modificazioni;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» ed in particolare l'art. 13;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Viste le direttive 2009/124/CE della Commissione del 25 settembre 2009 e 2009/141/CE della Commissione del 23 novembre 2009, che modificano l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. e Abrus precatorius L.;

Ritenuto necessario, in attuazione delle predette direttive 2009/124/CE e 2009/141/CE, modificare l'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, è modificato secondo quanto previsto dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2010

Il Ministro: FAZIO

ALLEGATO

L'allegato I del D.L.vo 149/2004 è così modificato:

1) La riga 1, Arsenico, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«1. Arsenico (*) (**)	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2
	— farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate	4
	— panello di palmisti	4 (***)
	— fosfati e alghe marine calcaree	10
	— carbonato di calcio	15
	— ossido di magnesio	20
	— mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	25 (***)
	— farina di alghe marine e materie prime per mangimi derivate dalle alghe marine	40 (***)
	Particelle di ferro usate come tracciatore.	50
	Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, ad eccezione di:	30
	— solfato di rame pentaidrato e carbonato di rame	50
	— ossido di zinco, ossido di manganese e ossido di rame	100
	Mangimi completi, ad eccezione di:	2
	— mangimi completi per pesci e mangimi completi per animali da pelliccia	10 (***)
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	4
	— mangimi minerali.	12

(*) I livelli massimi si riferiscono all'arsenico totale.
(**) I livelli massimi si riferiscono a una determinazione analitica dell'arsenico, in cui l'estrazione è effettuata in acido nitrico (5 % p/p) per 30 minuti a temperatura di ebollizione. Possono essere applicate procedure di estrazione equivalenti per le quali può essere dimostrato che il procedimento di estrazione utilizzato ha un'efficacia d'estrazione equivalente.
(***) Su richiesta delle autorità competenti, l'operatore responsabile deve eseguire un'analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijiki (*Hizikia fusiforme*).»;

2) la riga 10, Teobromina, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«10. Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di:	300
	— mangimi completi per suini	200
	— mangimi completi per cani, conigli, cavalli e per animali da pelliccia.	50»

3) la riga 14, Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, è sostituita dalla seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«14. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:	Tutti i mangimi	3 000
Datura sp.		1 000»

4) la riga 15 Rizinus — *Ricinus communis* L., è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«15. Semi e gusci di *Ricinus communis* L., *Croton tiglium* L. e *Abrus precatorius* L. e prodotti derivati dalla loro trasformazione (****), isolatamente o insieme	Tutti i mangimi	10

(****) Per quanto determinabile dalla microscopia analitica.»;

5) la riga 34, Croton — *Croton tiglium* L., è soppressa.

10A07417

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 aprile 2010.

Assegnazione complessiva della quota di tonno rosso per la campagna di pesca 2010.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n, 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 96 del 15 aprile;

Visto il regolamento (CE) n. 23/2010 del Consiglio del 14 gennaio 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 21 del 26 gennaio 2010 con il quale è stato stabilito il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2010, il massimale di 1.937,50 tonnellate;

Visto il regolamento (CE) n. 2807/1983 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;

Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;

Visti i regolamenti (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e n. 2318/2001 della Commissione del 29 novembre 2001 concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Considerato che l'art. 4, paragrafo 5, del già citato regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009 consente agli Stati membri di modificare il piano di pesca annuale;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 2010 con il quale è stata effettuata una assegnazione provvisoria del massimale di cattura;

Decreta:

I. La quota complessiva assegnata per la campagna di pesca 2010 è di:

sistema circuizione: 1.643,38 tonnellate;

UNCL: 29,03 tonnellate.

2. Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco delle unità autorizzate alla cattura del tonno rosso è subordinato al pieno rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria ed a livello nazionale.

Il presente decreto è inviato alla registrazione da parte dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2010

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 65

10A07407

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 giugno 2010.

Annullamento di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco», a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21-*nonies*;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE e, in particolare, gli articoli 38, 153, comma 1 e 158, comma 1;

Vista la circolare esplicativa del direttore generale *pro tempore* del 3 agosto 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Viste le Linee guida «Sunset Clause» del 31 marzo 2009;

Ritenuto che appare necessario ed urgente definire lo *status* autorizzativo delle confezioni sospese, per mancata commercializzazione, in virtù dell'abrogato art. 19 del decreto legislativo 178/91, come modificato e integrato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 44/97 e dall'art. 29 della legge n. 488/1999, in quanto non è più configurabile la forma giuridica della «sospensione» per mancata commercializzazione, riferibile al medicinale o alla confezione, ma solo la forma della «decadenza», ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 219/06 citato;

Preso atto che, per le succitate confezioni, le aziende titolari non hanno richiesto la revoca della sospensione;

Ritenuto pertanto che i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio adottati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 219/2006 citato, per i quali non è stata disposta la revoca su richiesta delle aziende interessate, sono ad oggi, privi dei necessari presupposti giuridici;

Ritenute sussistenti le ragioni di interesse pubblico per procedere all'annullamento d'ufficio dei predetti provvedimenti;

Determina:

Art. 1.

1. Sono annullati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio adottati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 219/2006 citato, per i quali non è stata disposta la revoca su richiesta delle aziende interessate.

2. Le autorizzazioni all'immissione in commercio di cui ai provvedimenti di sospensione in questione sono riattivate di diritto, salva la facoltà per le aziende interessate di presentare un'istanza di rinuncia dell'autorizzazione alla immissione in commercio entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

3. Tale istanza andrà presentata all'Ufficio qualità dei prodotti, in formato cartaceo e in regola con l'imposta di bollo, senza ulteriori oneri economici a carico delle aziende richiedenti, e corredata, per i medicinali autorizzati con procedura di mutuo riconoscimento, della comunicazione al Reference Member State riguardante l'intenzione di rinunciare alla commercializzazione del medicinale in Italia.

Art. 2.

1. La riattivazione delle autorizzazioni di cui all'art. 1 comporta, per il titolare, l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 219/2006 citato.

2. Per la riattivazione delle confezioni sospese o per la rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle stesse entro i tre mesi previsti non è dovuto il pagamento di alcuna tariffa.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 9 giugno 2010

Il dirigente: DELBÒ

10A07408

LIBERA UNIVERSITÀ SAN PIO V

DECRETO RETTORALE 27 maggio 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche;

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il vigente Statuto di autonomia di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 14 gennaio 2010 recante modifiche al predetto Statuto;

Vista la nota prot. n. 20 del 29 aprile 2010 con cui la proposta di modifiche statutarie è stata trasmessa al Ministero dell'Università e della ricerca;

Vistala nota ministeriale di risposta prot. n. 1825 del 20 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto di Ateneo è così ridefinito:

STATUTO DI AUTONOMIA

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita in Roma la Libera università degli studi per l'innovazione e le organizzazioni (in breve LUSPIO).

2. L'Università appartiene alla categoria degli Istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. È autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi, dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

3. L'Università è promossa dall'Istituto di studi Politici «S. Pio V» che ne assicura il funzionamento ordinario.

Art. 2.

Titoli di studio

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:

a) laurea;

b) laurea magistrale;

c) diploma di specializzazione o perfezionamento;

d) master universitari di primo e di secondo livello;

e) dottorati di ricerca.

Art. 3.

Finalità

1. L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane, comunitarie ed estere nonché con le organizzazioni professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni del territorio. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione degli organi dell'Università con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane, comunitarie e straniere.

2. L'Università persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, i docenti, il personale amministrativo e gli studenti per il conseguimento delle proprie finalità anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.

3. L'Università garantisce ai docenti ed ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresì, un insegnamento libero da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie dell'attività didattica.

4. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

SEZIONE SECONDA

Organi dell'Università

Art. 4.

Organi di governo e di controllo

1. Sono organi di governo dell'Università:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) la Giunta esecutiva;

c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) il Rettore;

e) il Senato Accademico;

f) i Consigli di Facoltà;

g) i Consigli di corso di laurea.

2. Sono organi di controllo dell'Università:

a) il Collegio dei Revisori dei conti;

b) il Nucleo di Valutazione.

3. Gli organi dell'Università esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il Presidente dell'Istituto di studi Politici «S. Pio V» o un suo delegato;

b) il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione Amici della LUSPIO;

c) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto;

d) il Rettore dell'Università;

e) il Direttore amministrativo;

f) un professore di ruolo, per ciascuna Facoltà, designato dal Senato accademico;

g) un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca;

h) un rappresentante degli studenti.

2. Possono far parte del Consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.

3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta dell'Istituto di studi Politici «S. Pio V», il Presidente del Consiglio stesso e, su designazione di questi, il Vice Presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

4. Ai componenti, nominati o eletti, del Consiglio di amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere rinnovati, si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilità.

5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal suo Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la metà o più dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio si considera decaduto.

8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.

9. La seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione, in occasione di ogni rinnovo, è convocata dal Presidente dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V».

Art. 6.

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Università fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università;

b) nomina il Rettore, su proposta del Presidente dell'organo, previo parere dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V», tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università, o tra personalità del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Università stessa, ovvero tra personalità di chiara fama sul piano culturale e scientifico;

c) nomina, su proposta del Rettore, i Presidi fra i Professori di Ruolo di Prima fascia titolari di insegnamento nelle rispettive facoltà;

d) delibera sull'attivazione e disattivazione di Dipartimenti, Centri di ricerca, Scuole di Ateneo e di corsi di studio, sentito il parere del Senato accademico;

e) nomina, su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, determinandone i Presidenti;

f) delibera gli organici dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo;

g) delibera l'assegnazione dei posti di ruolo dei professori e dei ricercatori alle discipline, il loro incardinamento nelle strutture didattiche, nonché il loro modo di copertura (per concorso, trasferimento o altre procedure previste dalla legge) e, in quest'ambito, designa il membro delle commissioni di concorso, sentito il parere del Senato accademico;

h) delibera le chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentito il parere del Senato accademico;

i) nomina e revoca, su proposta del Presidente dell'Istituto «S. Pio V», il Direttore amministrativo e adotta, nel rispetto della normativa vigente, deliberazioni sullo stato giuridico, il trattamento economico e le sanzioni disciplinari del personale tecnico e amministrativo secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo di cui al successivo art. 30, comma 2;

j) delibera sull'ammontare di tasse e contributi e sul loro eventuale esonero;

k) delibera, su proposta del Senato accademico, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;

l) delibera, sentito il Senato accademico, sugli aspetti economici relativi a convenzioni con altre Università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;

m) delibera circa l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

n) stabilisce la misura delle indennità di carica a favore del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, del Rettore, dei Pro-rettori, dei Direttori di dipartimento e dei Presidi di Facoltà;

o) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

p) delibera sui provvedimenti che comportano oneri superiori ai valori fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

q) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università, nel caso di liti attive o passive;

r) delibera, a maggioranza dei propri componenti, le eventuali modifiche del presente Statuto;

s) delibera in ordine al Regolamento generale di Ateneo sentito il Senato accademico e in ordine agli altri regolamenti dell'Università;

t) può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;

u) delibera in ordine al Regolamento didattico d'Ateneo su proposta del Senato accademico;

v) delibera su ogni altra materia non attribuita dallo Statuto o dal Regolamento generale di Ateneo alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, valuta la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo.

Art. 7.

Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Rettore e dal Presidente dell'Istituto «S. Pio V» o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del Consiglio di amministrazione, ed ha la medesima durata del Consiglio.

2. La Giunta esecutiva, nei casi di necessità ed urgenza, fermo restando quanto previsto dall' art. 6 del presente Statuto, adotta le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio medesimo, pena la loro decadenza. Alle adunanze della Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il Direttore amministrativo dell'Università.

3. La Giunta esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24 ore e può deliberare ove sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'organo.

Art. 8.

Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile:

a) ha la rappresentanza legale dell'Università;

b) convoca e presiede il Consiglio stesso;

c) convoca e presiede la Giunta esecutiva;

d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;

e) adotta, in caso di necessità e di urgenza e ove fosse impossibile la convocazione della Giunta esecutiva, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica nella riunione immediatamente successiva;

f) può essere delegato espressamente dal Consiglio per ogni atto ritenuto necessario.

Art. 9.

Rettore

1. Il Rettore, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, dura in carica un triennio e può essere riconfermato. Il Rettore in particolare:

a) rappresenta l'Università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;

b) sovrintende all'attività didattica e scientifica dell'Università, riferendone al Consiglio di amministrazione con relazione annuale;

c) convoca e presiede il Senato Accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

d) esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti;

e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;

g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo.

2. Il Rettore può designare tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Università un Prorettore vicario, con potere di sostituzione in caso di assenza o impedimento. Inoltre può designare uno o più Pro-rettori con delega e conferire altre deleghe in specifici settori a docenti e ricercatori di ruolo nell'Ateneo.

Art. 10.

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico, è composto dal Rettore, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del Consiglio di Amministrazione, dai Presidi delle Facoltà di cui si compone l'Università e, se istituiti, dai Direttori di dipartimento e di Scuola d'Ateneo. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo, con funzioni di segretario, e il Pro-rettore vicario.

2. Il Senato accademico è l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo. In particolare il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a) determina l'indirizzo generale delle attività di insegnamento, di formazione e delle attività di ricerca, coordinando l'offerta formativa delle facoltà nel rispetto del medesimo indirizzo generale;

b) esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università;

c) propone l'approvazione e le eventuali modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo al Consiglio di Amministrazione, sentite le Facoltà;

d) nomina i presidenti dei corsi di laurea su proposta del Rettore;

e) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sugli affidamenti degli incarichi di docenza a contratto, proposti dai Presidenti dei corsi di laurea;

f) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

g) esprime proposte in ordine all'adozione e alla modifica dei regolamenti di Ateneo diversi da quello generale e didattico;

h) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sull'attivazione e disattivazione di Dipartimenti, centri di ricerca, Scuole di Ateneo, Facoltà e corsi di studio;

i) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in merito ai punti *d)*, *g)*, *h)*, *k)*, dell'art. 6;

j) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca sulla base delle esigenze prospettate dalle Facoltà e nell'ambito delle strategie di sviluppo dell'Ateneo;

k) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione deve essere trasmessa ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata due giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11.

Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è al vertice dell'apparato amministrativo dell'Ateneo, cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e dirige il personale tecnico e amministrativo.

2. Il Direttore amministrativo è nominato e revocato con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente dell'Istituto «San Pio V».

Art. 12.

Facoltà

1. Le Facoltà hanno il compito di coordinare le attività con cui i corsi di laurea promuovono e organizzano la didattica e la ricerca per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Sono organi della Facoltà:

a) il Preside;

b) il Presidente del Corso di laurea di primo livello e magistrale;

c) il Consiglio di Facoltà.

3. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento.

Art. 13.

Presidi

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. In particolare il Preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento;

c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà, avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei Consiglio di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;

d) è membro di diritto del Senato Accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento.

2. Il Preside viene nominato su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, tra i professori di ruolo di prima fascia.

3. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rinnovato.

Art. 14.

Presidenti dei Consigli di corso di laurea

1. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea viene nominato su proposta del Rettore dal Senato Accademico tra i professori di ruolo di prima fascia componenti del Consiglio stesso, così come previsto dal comma 3 dell'Art. 16 del presente Statuto.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di corso di laurea, predisponendo il relativo ordine del giorno.

3. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea, che dura in carica un triennio, è nominato con decreto del Rettore.

Art. 15.

Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai Professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia, fanno parte inoltre del Consiglio di facoltà le rappresentanze, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di facoltà sono stabilite dal Regolamento didattico d'Ateneo.

2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:

a) la formulazione delle proposte di sviluppo della facoltà ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b) la formulazione di proposte per la parte di competenza in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;

c) la formulazione di proposte di conferimento di lauree *honoris causa*;

d) l'esercizio di tutte le attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le disposizioni del presente Statuto.

Art. 16.

Consiglio di corso di laurea

1. Nelle Facoltà che comprendono più corsi o indirizzi di laurea possono essere istituiti Consigli di corso di laurea. Possono essere istituiti anche Consigli di corso di laurea comuni a più Facoltà (Interfacoltà).

2. I Consigli di corso di laurea:

a) esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attività didattica e di ricerca;

b) decidono in merito alla programmazione e organizzazione delle attività didattiche, in conformità con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;

c) formulano proposte per la parte di competenza in ordine al Regolamento didattico di Ateneo;

d) formulano proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalità di ammissione;

e) valutano propongono al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento.

3. I Consigli di corso di laurea sono composti da tutti i docenti e ricercatori di ruolo, nonché dalle, rappresentanze delle altre categorie, così come previste dal regolamento generale d'Ateneo.

Art. 17.

Collegio dei Revisori dei conti

1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Università è affidata ad un Collegio di Revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La loro nomina spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione su delibera del Consiglio stesso. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Art. 18.

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, secondo le modalità previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. I componenti del Nucleo di Valutazione sono cinque. La loro nomina spetta al Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Nucleo di Valutazione è nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

3. I membri del Nucleo durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

SEZIONE TERZA
Personale docente

Art. 19.

Personale docente dell'Ateneo

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università nonché dai ricercatori di ruolo. Sono altresì impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Inoltre possono essere attribuiti incarichi di insegnamento, mediante contratti di diritto privato, a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalità straniera.

3. Le modalità di reclutamento dei professori e dei ricercatori di ruolo sono stabiliti, nel rispetto della legislazione vigente, da apposito Regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Senato accademico.

Art. 20.

Professori

1. Il ruolo dei professori dell'Università si articola in due fasce:

a) professori di prima fascia;

b) professori di seconda fascia.

2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Università statali.

3. Ai professori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 21.

Ricercatori

1. Ai ricercatori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo delle Università statali.

2. Ai ricercatori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 22.

Stato giuridico

1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, nonché per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto e con la natura non statale della Libera Università degli Studi Per l'Innovazione e le Organizzazioni, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle Università statali.

2. I ruoli organici possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

SEZIONE QUARTA
Ordinamento didattico

Art. 23.

Facoltà e corsi di studio

1. L'Università è costituita dalle seguenti Facoltà:

Facoltà di Scienze Politiche;

Facoltà di Interpretariato e Traduzione;

Facoltà di Economia.

I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo conformemente alle vigenti norme sugli ordinamenti didattici universitari.

2. L'Università può istituire, in conformità alle norme dell'ordinamento universitario, nuovi Corsi di laurea e di laurea magistrale. Le procedure che attengono alla approvazione dei relativi regolamenti didattici sono stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. L'Università può altresì istituire corsi di formazione compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

SEZIONE QUINTA
Gli studenti

Art. 24.

Studenti

1. Gli studenti partecipano alla vita dell'Università secondo le norme del presente Statuto ed eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di Facoltà.

2. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione per attività connesse ai servizi dell'Ateneo.

3. I diritti e i doveri degli studenti sono definiti dalla legislazione vigente in materia e dal Regolamento degli studenti dell'Ateneo.

Art. 25.

Difensore civico

1. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'istituzione della figura del Difensore civico con compiti di garanzia e tutela dei diritti degli studenti.

2. Il Difensore civico è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

SEZIONE SESTA
Organizzazione e gestione amministrativa

Art. 26.

Strutture dell'Ateneo

Le strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo e le altre strutture sono istituite e regolamentate dal Consiglio di amministrazione, secondo le procedure definite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 27.

Risorse finanziarie

1. Al finanziamento dell'Università sono destinati tasse e contributi versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo.

2. L'Università si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un Istituto di credito di notoria solidità scelto dal Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 28.

Bilanci

Il Consiglio di amministrazione dell'Università delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

Art. 29.

Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità

Il Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità disciplina i criteri della gestione e delle relative procedure amministrative e finanziarie nonché le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficacia nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il Regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Università e l'amministrazione del patrimonio.

Art. 30.

Personale tecnico-amministrativo

Le modalità di reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, dirigente e del Direttore amministrativo dell'Università, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione, nell'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale universitario statale.

Art. 31.

Norma transitoria e finale

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente statuto con la sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* decadono, salvo l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, gli organi universitari, accademici e di controllo, per i quali siano intervenute con la presente versione dello statuto modifiche al testo previgente.

Successivamente alla sua entrata in vigore, il Consiglio di amministrazione procede, anche singolarmente, alle conseguenti nomine con le nuove modalità previste dal presente statuto.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2010

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
DANESE

10A07030

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in La Coruna (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

*(*Omissis*)*

Il sig. Francesco Milani, Vice Console onorario in La Coruna (Spagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Madrid delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte di comandanti di navi e aeromobili;

c) ricezione e e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Madrid dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Madrid);

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Madrid della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in La Coruna;

h) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Madrid;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Madrid delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in La Coruna;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Madrid, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

k) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con l'esclusione di poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione dell'Ambasciata d'Italia in Madrid;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in La Coruna, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Madrid;

m) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

n) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2010

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

10A07134

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva difenilammina

La sostanza attiva difenilammina non è inclusa nell' allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2009/859/CE del 30 novembre 2009.

Pertanto le autorizzazioni all' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate a partire dal 30 maggio 2010.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva di fenilammina, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 30 gennaio 2011.

L' utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva difenilammina, è consentito tino al 30 maggio 2011.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva difenilammina non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2009/859/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, alt indirizzo:

«www.salute.gov.it», nell' area tematica dedicata ai prodotti fitosanitari.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell' avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A07304

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento UPC/R/11 del 3 maggio 2010 relativo al medicinale «Pariet».

Nell'estratto del provvedimento relativo al medicinale Pariet, pubblicato nel S.O. n. 108 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2010,

ove si legge: l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Pariet è rinnovata per cinque anni dalla data del rinnovo europeo 6 maggio 2008,

leggasi: l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Pariet è da considerarsi a partire dalla data del rinnovo europeo 6 maggio 2008.

10A07525

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento V&A.PC/II/345 del 10 maggio 2010 relativo al medicinale «Engerix B».

Nell'estratto del provvedimento relativo al medicinale Engerix B, pubblicato nel S.O. n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 4 giugno 2010,

ove si legge:

«In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente

provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro xxxx giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»,

leggasi:

«In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

10A07526

CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5°, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è stata cancellata con provvedimento n. 142 del 24 maggio 2010 dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22/5/1999 n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia in quanto non ha provveduto al rinnovo della concessione del marchio per l'anno 2009; poiché l'impresa non ha altresì provveduto alla restituzione del punzone di seconda grandezza con incavo 9mm in dotazione, non ha presentato denuncia di furto o smarrimento ed ogni tentativo di ritiro del citato punzone è risultato infruttuoso, ancorché effettuato dal personale della Questura di Reggio Emilia nelle forme di legge ed avvalendosi dell'autorità conferita dalle stesse, si diffida all'uso chiunque dovesse entrarne in possesso compreso colui che ne fu il leggittimo assegnatario.

Impresa «GOLDFINGA di Teah Hassan» con sede in Reggio Emilia - via del Gattaglio 11/D, con numero caratteristico - 74 RE

10A07135

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-139) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.